



CONFINDUSTRIA PESARO URBINO



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

“Istruzioni per l’uso”

Nasce con l’art. 4 della Legge delega n. 53 del 28.03.2003 (vedi anche D.Lgs 77 del 2005 e successive integrazioni) e diviene obbligatoria con la legge 107/2015, cosiddetta “Buona Scuola” che attua una trasformazione vera e propria della didattica.

Cos’è

È un percorso che si articola in moduli di formazione sia in aula che in azienda che permette di superare la tradizionale separazione tra momento formativo (aula) e momento applicativo (azienda), secondo la logica del learning by doing, rispondendo meglio ai bisogni individuali di formazione dello studente e a quelli professionali dell’azienda.

Modelli di alternanza

- Stage in azienda
- Visite aziendali
- Testimonianze imprenditoriali a scuola
- Interventi formativi di esperti aziendali a scuola
- Accesso ai laboratori delle imprese
- Impresa formativa simulata (IFS)
- Progetti sul learning by doing

L’azienda può condividere con la scuola la scelta dei modelli sopra elencati sulla base della tipologia dell’istituto e delle proprie esigenze aziendali

Utilità per l’impresa

- I bisogni delle imprese sono maggiormente integrati nei percorsi scolastici
- Possibilità di reperire futuri collaboratori
- Riconoscimento dell’utilità sociale dell’impresa

Durata

Si svolge a partire dal terzo anno di scuola e prevede 400 ore per il triennio degli istituti tecnici-professionali e almeno 200 ore per i licei.

Quando si può svolgere

Durante il periodo scolastico e/o il periodo estivo; sia in Italia che all’estero.



Adempimenti

1. Siglare la convenzione scuola – azienda che contiene le “regole” di svolgimento dell’alternanza e definisce gli obblighi dei soggetti coinvolti.
2. Co-progettare con il tutor scolastico il percorso formativo
3. Nominare il tutor aziendale per:
 - co-progettare, assieme ai docenti, l’intero piano formativo e didattico in alternanza, definendone le finalità, le modalità e gli obiettivi;
 - valutare il percorso didattico svolto in azienda;
 - inserire ed affiancare lo studente per creare il contesto idoneo interno all’azienda curandone la socializzazione e l’inserimento nel lavoro di gruppo
4. Valutare lo studente in alternanza sia sul livello di acquisizione delle competenze di base e trasversali, sia sull’efficacia dell’apprendimento

Obblighi normativi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di equiparare lo studente in alternanza al lavoratore vero e proprio relativamente alla normativa sulla sicurezza (art. 2 D.Lgs 81/08), in particolare per:

- *obbligo di sorveglianza sanitaria*. In caso di minorenni l’esito deve essere comunicato a chi ha la potestà genitoriale. Le linee guida del Ministero dell’Istruzione prevedono che sia possibile stipulare specifici accordi in modo che questi adempimenti si considerino assolti tramite una visita medica preventiva, da affidare al medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale. Nonostante questo, è evidente che sarebbe più opportuno che fosse il medico competente dell’impresa a compiere una valutazione di idoneità alla mansione, perché maggiormente a conoscenza del contesto in cui lo studente deve operare¹
- *obbligo visita medica* qualora la permanenza dello studente in azienda comporti dei rischi specifici diversi da quelli presenti nei laboratori della scuola².
- *obbligo di dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)* idonei rispetto al rischio di mansione
- *obbligo di inserimento del Documento di Valutazione dei Rischi degli eventuali rischi* in cui può incorrere lo studente
- *obbligo alla formazione specifica*³

¹ Deve essere valutata ogni possibile controindicazione alla presenza dello studente lavoratore, si pensi alla presenza nell’ambiente di agenti (polvere, agenti chimici o biologici e così via), ai quali la persona può essere allergica. La valutazione va anche rapportata all’età del soggetto, per sua natura in fase di crescita.

² Nel decreto n. 81/2008 gli studenti sono equiparati ai lavoratori e sono sottoposti al controllo sanitario nei casi previsti dalla legge. La garanzia sanitaria vale per i laboratori della scuola e per le attività di stage, tirocinio o alternanza. Il Ministero considera assolti tali adempimenti mediante visita medica preventiva da effettuarsi da parte del medico competente della scuola, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell’ASL/ATS. La visita medica dovrebbe avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza e consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio. Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi, sarà cura della azienda accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati

³ L’impegno per la scuola riguarda sempre la formazione generale, certificata da un attestato di frequenza e superamento della verifica, costituente un credito formativo permanente. Con riguardo alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici dell’azienda.



- *obbligo a notificare, senza indugi*, al dirigente scolastico eventuali infortuni che possono accadere sull'ambiente di lavoro di cui il soggetto ospitante venga a conoscenza (il soggetto obbligato all'assicurazione e alle denunce è il dirigente scolastico)⁴
- *aggiornare, se presente, il modello organizzativo predisposto* in base al Dlgs 231/2001.

N.B. Le regole per la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non valgono anche per gli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. La legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in alternanza. L'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.

Iscrizione al portale delle Camere di Commercio

L'iscrizione al Registro nazionale per l'alternanza istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (scuolalavoro.registroimprese.it) è facoltativa ed ha la funzione principale di vetrina per aiutare le scuole a individuare le imprese disposte ad accogliere studenti in alternanza. La mancata iscrizione del soggetto ospitante nel suddetto Registro non preclude, quindi, la possibilità, da parte del soggetto, di accogliere studenti per esperienze di alternanza".

Modulistica

Il ministero ha previsto la modulistica necessaria per l'attivazione dell'alternanza scuola lavoro, ma sarà compito dell'istituto scolastico presentarla per l'attivazione.

Agevolazioni

La legge di stabilità per il 2017, in vigore dal 1° gennaio 2017 al fine di promuovere forme di occupazione stabile, riconosce ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di trentasei mesi (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L'esonero spetta, a domanda ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro :

Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante, nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.

⁴ L'azienda che ospita studenti in percorso di alternanza scuola-lavoro è soggetta alle sanzioni previste per le violazioni degli obblighi sulla sicurezza previsti a carico del datore di lavoro. Quindi l'Inail può esercitare diritto di rivalsa su coloro che dovessero essere ritenuti direttamente o indirettamente responsabili dell'evento.



- pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107(istituti tecnici e professionali a partire dalle classi terze);
- ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (percorsi di istruzione e formazione professionale);
- ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (istituti tecnici superiori-ITS);
- ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L'esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero contributivo è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziare.